

## PARTE SECONDA

*Atti regionali*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 658

**Misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia.**

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1975 n.833

Visti gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 271711934 n. 1265 e successive modifiche;

Visti gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

Visto l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 recante le misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi"

Preso atto dell'aumento della prevalenza e dell'incidenza della brucellosi bovina in provincia di Foggia negli anni 2012, 2013 e 2014;

Riconosciuta la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano

**ORDINA****Art.1**

Nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico e San Giovanni Rotondo, siti nella prpvincia di Foggia, fatte salve le misure sanitarie previste dall' O.M. 28 maggio 2015, il Servizio Veterinario della ASL di Foggia deve:

1. Organizzare squadre composte da quattro unità (due medici veterinari, un tecnico della prevenzione e un ausiliario/ agente tecnico) per l'espletamento delle attività di risanamento.
2. Effettuare 2 controlli annuali ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.
3. Sospendere la qualifica sanitaria degli allevamenti in caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli. Notificare, entro sette giorni dalla data prevista del controllo dell'allevamento, il provvedimento di sospensione di qualifica al proprietario o detentore degli animali. Ritirare le cedole identificative e/o i passaporti dei capi (nati prima di maggio 2015) che saranno riconsegnati solo dopo il controllo di almeno il 90% degli animali dell'azienda interessata.
4. Vietare l'invio al macello degli animali degli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa fino a quando non verrà effettuato il controllo sanitario di tutti gli animali dell'azienda.
5. Conferire all'azienda, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione, la qualifica di "Ufficialmente indenne SOSPESO" e come tale registrarla nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).
6. Sottoporre ad accertamento diagnostico, mediante prove sierologiche ufficiali, l'intero allevamento prima del rientro dai pascoli estivi.
7. Effettuare negli allevamenti infetti il controllo successivo a quello del riscontro della positività per brucellosi bovina e bufalina, dopo 2 settimane di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai sei mesi; detto intervallo deve essere mantenuto in tutti i seguenti controlli fino alla riacquisizione della qualifica di U.I.
8. Allontanare il prima possibile gli animali positivi dall'allevamento risultato infetto e comunque entro sette giorni dalla notifica.
9. Garantire il censimento, a fini epidemiologici, di tutte le specie sensibili presenti negli allevamenti infetti e l'iscrizione nelle specifiche anagrafi animali e provvedere alla separazione fisica degli stessi, previa valutazione dello stesso Servizio Veterinario Competente.

**Art.2**

I Comuni di cui all'art 1 devono disciplinare i pascoli demaniali e porre divieto di utilizzo, per almeno 6 mesi, dell'abbeveraggio comune e dei pascoli infetti, individuati dai Servizi Veterinari della ASL, mediante l'utilizzo di recinzioni.

**Art. 3**

I Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia interessati sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza ed il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale del controllo e della esecuzione.

**Art.4**

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 24 mesi .a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Michele Emiliano